



# COMUNE di CONCOREZZO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 29/06/2012

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012**

\*\*\*\*\*

Il giorno 29/06/2012, alle ore 20:00, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come regolamento.

Assume la presidenza il SINDACO, BORGONOVO RICCARDO. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA.

Sono presenti i Signori: PALAIA TEODOSIO, MAGNI PAOLO WALTER, BORMIOLI PIER GIORGIO, ZANINELLI MICAELA, SIPIONE EMILIA, POMARI INNOCENTE, Assessori Esterni.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:

### PRESENTI

BORGONOVO RICCARDO  
MANDELLI ITALO  
CAPITANIO MAURO  
MARIANI MARCO  
GAVIRAGHI FRANCESCO  
BRAMBILLA ANDREA ANTONIO  
CALVI GIULIANO  
VALSECCHI ANNA MARIA  
BERETTA GIULIANO  
LISSONI MARCO  
USUELLI DANIELE  
LISSONI ANTONIO  
MAGNI ALESSANDRO  
VALERA ANNA MARIA  
GRASSI NADIA  
POZZI AMBROGIO  
MANDELLI CLAUDIO  
GAROFOLLO ROSANNA

### ASSENTI

TERUZZI EDOARDO  
BRAMBILLA ROBERTO  
RECALCATI FLAVIO

**Membri ASSEGNATI 21      PRESENTI 18**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## **DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012**

Sindaco: comunica che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, per analogia di argomento, si procederà ad un'unica discussione relativamente alla trattazione del presente punto ed al successivo "Modifiche delle aliquote di compartecipazione comunale all'IRPEF..." con l'esame e la discussione dei relativi emendamenti, dando atto che si procederà poi separatamente alla votazione di ciascuna delibera e dei relativi emendamenti.

Si passa subito all'illustrazione degli emendamenti presentati dai diversi gruppi consiliari.

Per il gruppo "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" interviene il Consigliere Daniele Usuelli: che illustra l'emendamento alla presente deliberazione presentato dal suo gruppo consiliare, prot. n. 15009 del 28 giugno 2012 8 (Allegato A) in relazione all'emendamento prot. n. 14348 del 21.06.2012 presentato nei termini di legge, allo schema di bilancio di previsione 2012 e relativi allegati con il quale intendono conseguire un maggior gettito IMU di €. 6.000,00, aumentando al 10.6 per mille l'aliquota dei fabbricati iscritti nella categoria catastale D5, da destinare al sostegno delle politiche rivolte alle famiglie ed in particolare gli aiuti finalizzati ad agevolare gli accessi agli asili nido.

Per i Gruppi Consiliari "Il Centrosinistra" e "Partito Democratico" interviene il Capogruppo Alessandro Magni: per l'illustrazione dei seguenti emendamenti:

- alla presente deliberazione, prot. n. 15011 del 28 giugno 2012 8 (Allegato B) in relazione all'emendamento prot. n. 14375 del 21.06.2012 presentato nei termini di legge, allo schema di bilancio di previsione 2012 e relativi allegati con il quale intendono conseguire un maggior gettito IMU di €. 570.000,00, aumentando l'aliquota ordinaria al 9.70 per mille, da destinare all'abbassamento delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per i primi due scaglioni di reddito;
- al successivo punto all'odg "Modifiche aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF..." prot. n. . 15010 del 28.06.2012, in relazione all'emendamento prot. n. 14375 del 21.06.2012 presentato nei termini di legge, allo schema di bilancio di previsione 2012 e relativi allegati con il quale intendono conseguire l'abbassamento delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per i primi due scaglioni di reddito:
  - per i redditi fino a €. 15.000, l'aliquota dovrà essere dello 0,20% rispetto allo 0,60 previsto;
  - per i redditi superiori a €. 15.000 e fino a €. 28.000, l'aliquota dovrà essere dello 0,45% rispetto allo 0,65 previsto;

Sindaco: dichiara aperta la discussione:

Seguono interventi, così come riportati dal verbale integrale a parte. In particolare i Consiglieri: Rosanna Garofolo, Antonio Lissoni, Andrea Brambilla, Assessore Teodosio Palaia, Vice Sindaco Mauro Capitanio, Consigliere Alessandro Magni, Anna Maria Valsecchi, intervengono, anche a più riprese, con argomentazioni diverse.

Sindaco: esaurita la discussione pone in votazione gli emendamenti alla presente delibera presentati dai gruppi Consiliari "Lega Nord per l'indipendenza della Padania" e "Il Centrosinistra"- "Partito Democratico" dopo di che si procederà alla votazione della proposta di delibera;

*(tutti gli interventi sono riportati nel resoconto integrale della presente seduta)*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Rilevato che occorre pertanto determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;
- Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- **Visto l'emendamento prot. n. 15009 del 28.06.2012 presentato dal gruppo consiliare "Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Allegato A)**

- Visto che sullo stesso il consiglio Comunale si è espresso con la seguente votazione a scrutinio palese:

- Consiglieri presenti	n. 18
- Consiglieri astenuti	n. nessuno
- Consiglieri votanti	n.18
VOTI FAVOREVOLI	n. 14
VOTI CONTRARI	n. 4 (Lissoni, Valera, Grassi, Garofolo)

Pertanto sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, **l'emendamento prot. n. 15009 del 28.06.2012 (Allegato A) è APPROVATO;**

- **Visto l'emendamento prot. n. 15011 del 28.06.2012 presentato dai gruppi consiliari "Il Centrosinistra" e "Partito Democratico" (Allegato B)**

- Visto che sullo stesso il consiglio Comunale si è espresso con la seguente votazione a scrutinio palese:

- Consiglieri presenti	n. 18
- Consiglieri astenuti	n. nessuno
- Consiglieri votanti	n.18
VOTI FAVOREVOLI	n. 6
VOTI CONTRARI	n.12 (Borgonovo, Italo Mandelli, Capitano, Mariani, Gaviraghi, Brambilla Andrea, Calvi, Valsecchi, Beretta, Lissoni Marco, Uselli, Garofolo);

Pertanto sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, **l'emendamento prot. n. 15011 del 28.06.2012 (Allegato B) è RESPINTO;**

- Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/201, dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, e tenuto conto dell'approvazione dell'emendamento **prot. n. 15009 del 28.06.2012 (Allegato A)** occorre determinarsi come segue:

<b>Aliquota ordinaria nella misura del</b>		<b>0,86 per cento</b>
ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote così come indicate a fianco di ciascuna di esse:		
<b>1)</b>	<b>Abitazione principale, unitamente alle pertinenze così come sopra indicate. L'aliquota per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate</b>	<b>0,4 per cento</b>
<b>2)</b>	<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133:</b>	<b>0,2 per cento</b>

<b>3)</b>	<b>Fabbricati a destinazione istituti di credito, cambio e assicurazione appartenenti alla categoria catastale D5</b>	<b>1,06 per cento</b>
-----------	---	-----------------------

- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

- Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, comprese le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

- Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

- Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Si procede alla votazione a scrutinio palese:

- Consiglieri presenti	n. 18
- Consiglieri astenuti	n. 1 (Rosanna Garofolo)
- Consiglieri votanti	n. 17

VOTI FAVOREVOLI n. 11

VOTI CONTRARI n. 6 (Lissoni, Magni Alessandro, Valera, Grassi, Pozzi, Claudio Mandelli)

Pertanto sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio Comunale;

### DELIBERA

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere dal 1° gennaio 2012:

<b>Aliquota ordinaria nella misura del</b>	<b>0,86 per cento</b>
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote così come indicate a fianco di ciascuna di esse:

<b>1)</b>	<b>Abitazione principale, unitamente alle pertinenze così come sopra indicate.</b> <b>L'aliquota per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate</b>	<b>0,4 per cento</b>
<b>2)</b>	<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con</b>	<b>0,2 per cento</b>

	<b>modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133:</b>	
<b>3)</b>	<b>Fabbricati a destinazione istituti di credito, cambio e assicurazione appartenenti alla categoria catastale D5</b>	<b>1,06 per cento</b>

2) Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011;

3) Di stabilire nella misura di **Euro 200,00** la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, così come sopra indicate, comprese le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

4) Di dare atto altresì:

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- che l'abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

5) Di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;

6) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

7) Di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011.

8) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'articolo 172, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, costituisca allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 2012.

Successivamente:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n.18

astenuiti: n. 1 (Rosanna Garofolo)

votanti: n.17

*favorevoli:* n.11

*contrari:* n. 6 (Lissoni, Magni Alessandro, Valera, Grassi, Pozzi, Claudio Mandelli)

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale.

### **DELIBERA**

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,

è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
BORGONOVO RICCARDO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA

---